



COMUNE DI CODIGORO
PROVINCIA DI FERRARA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 143 del 15/12/2025

OGGETTO: CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CODIGORO E LA POLISPORTIVA CAPITELLO PER L'USO E LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI E DELLE ATTREZZATURE DEL CAMPI SPORTIVO SITO IN VIA LENIN NEL CAPOLUOGO E IN PONTELANGORINO

L'anno **duemilaventicinque** il giorno **quindici** del mese di **dicembre** alle ore **12:30** nella Residenza Municipale, si è riunita la Giunta Comunale convocata dal Sindaco con apposito avviso. Partecipano:

ZANARDI ALICE	Sindaco	Presente
FABBRI FRANCESCO	Vice-Sindaco	Presente
ADAMI STEFANO	Assessore	Presente
FERRETTI GRAZIELLA	Assessore	Presente
BONAZZA SAMUELE	Assessore	Presente
MANTOVANI ELIA	Assessore	Presente

Presenti n. 6

Assenti n. 0

Partecipa il Segretario Generale BRIGNOLA VALERIO.

Presiede il Sindaco ZANARDI ALICE che, accertato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare la seguente proposta di deliberazione:

**PROPOSTA DI
DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 1375 / 2025**

**TERZO SETTORE
URBANISTICA, ED. PRIVATA, PATRIMONIO,
SUE, SUAP, PROGETTI STRATEGICI
AREE INTERNE**

OGGETTO: CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CODIGORO E LA POLISPORTIVA CAPITELLO PER L'USO E LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI E DELLE ATTREZZATURE DEL CAMPI SPORTIVO SITO IN VIA LENIN NEL CAPOLUOGO E IN PONTELANGORINO

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 18/02/2025, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del TUEL, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2025-2027;

- Il Comune di Codigoro riconosce il diritto allo sport come un diritto fondamentale, favorisce l'attività sportiva per l'inclusione, il benessere e la crescita personale di tutti i cittadini garantendo l'accesso ai propri impianti sportivi, che ai sensi dell'art. 826 ultimo comma del codice civile, rientrano nel patrimonio indisponibile e la cui funzione è finalizzata alla promozione dello sport, senza distinzioni di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali;

- L'Amministrazione Comunale garantisce la fruizione e la gestione degli impianti sportivi tramite convenzioni con società sportive dilettantistiche e associazioni del territorio, privilegiando l'elemento aggregativo della pratica sportiva quale strumento di benessere e di crescita individuale e collettiva;

Considerato che questo Comune è proprietario di n. 2 immobili adibiti ad impianti sportivi, di seguito individuati:

- impianto e attrezzature del campo sportivo sito in Codigoro (FE), Via Lenin, individuato catastalmente al catasto terreni al foglio n. 100, mapp. 147, 139, 384, 87, 291;

- impianto e attrezzature del campo sportivo sito in Pontelangorino di Codigoro (FE), individuato catastalmente al catasto terreni al foglio n. 57, mapp. 20;

Dato atto che:

- con determinazione n. 262 del 29.06.2022 si provvedeva a prorogare ex lege sino al 31.12.2025 i contratti di comodato n. 1156 del 31.05.2018 e n. 1175 del 25.06.2018 con cui si concedevano alla Polisportiva Capitello A.S.D. l'uso e la gestione degli impianti e

delle attrezzature, rispettivamente del campo sportivo comunale sito in Via Lenin, nel capoluogo, e del campo sportivo sito in Pontelangorino entrambi situati nel Comune di Codigoro;

- la Polisportiva Capitello, con nota in data 04.11.2025, acquisita al protocollo n. 19664/2025 chiedeva la sottoscrizione di nuovo contratto d'uso gratuito degli impianti sopra individuati, al fine di contribuire alla costituzione dell'identità comunitaria;

Visti:

- l'art. 118, comma 4 della Costituzione Italiana, ai sensi del quale "Stato, Regioni, Città Metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà";

- l'art. 117 comma 2 lettera e) e comma 3 in tema di legislazione esclusiva e concorrente tra Stato e Regioni in materia di concorrenza e ordinamento sportivo;

- la legge 86/2019 di «Riforma dello Sport» e i relativi decreti attuativi, i D. Lgs. n. 36 e n. 38 del 28.02.2021;

- il D. Lgs 201/2022 del 23.12.2021 in tema di «Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica»;

- l'art. 13 comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023, in base quale: "[...] *Le disposizioni del codice non si applicano ai contratti esclusi, ai contratti attivi e ai contratti a titolo gratuito, anche qualora essi offrano opportunità di guadagno economico, anche indiretto*";

-l'art. 12 della Legge n. 241/1990 , in cui si prevede che: "[...] *La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi*";

- l'art. 13 della legge Regionale n. 8/2017, in virtù del quale: "*Gli enti locali individuano i soggetti cui affidare gli impianti sportivi, non gestiti direttamente, con procedure a evidenza pubblica nel rispetto dei principi vigenti in materia quali imparzialità, trasparenza e adeguata pubblicità. Gli enti locali disciplinano le condizioni e le modalità di affidamento in gestione degli impianti sportivi con particolare riferimento a quelli aventi minore rilevanza economica sulla base dei seguenti principi: a) compatibilità fra le attività sportive praticabili e quelle esercitate negli impianti, favorendone l'uso da parte dei praticanti del territorio che svolgono attività sportiva; b) valorizzazione delle potenzialità degli impianti, attraverso la definizione di un rapporto equilibrato, ove compatibile con le caratteristiche degli impianti stessi, fra il normale uso sportivo, la loro utilizzazione da parte del pubblico, l'eventuale organizzazione di attività volte a promuovere l'esercizio della pratica sportiva e lo svolgimento di attività ricreative e sociali; c) valutazione dei requisiti di qualificazione e affidabilità economica richiesti per la gestione degli impianti, nonché delle competenze e capacità maturate in eventuali precedenti esperienze di gestione; d) valutazione dell'offerta sulla base del miglior rapporto tra qualità e prezzo, da individuare secondo criteri predeterminati, purché sia assicurato l'equilibrio economico della gestione degli impianti. Ai fini dell'applicazione dei principi stabiliti dai commi 1 e 2 la Regione individua linee guida contenenti migliori pratiche, non vincolanti, al fine della loro promozione sul territorio, nonché le correlate definizioni applicative;*

- l'art. 16 del Regolamento comunale per le concessioni di sovvenzioni, contributi,

sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici a privati ed enti di cui all'art. 12 della Legge n. 241/1990, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale. n. 7 del 26.02.2014, in cui è previsto che: *“Il godimento a condizioni agevolate o gratuite di impianti, attrezzature od altro di proprietà comunale, afferenti attività sportive, ricreative o il tempo libero in genere o altro, è concesso, su richiesta motivata, mediante apposita deliberazione, adottata dalla Giunta Comunale. Nella deliberazione dovranno essere previste tutte le idonee garanzie relative alla conservazione delle strutture affidate in godimento ed espressamente prevista l'esclusione di qualsiasi responsabilità del Comune per l'uso degli stessi”*;

Considerato che:

- nell'esercizio della propria autonomia, sancita dall'art. 5 della Costituzione, e in conformità alla normativa di riferimento del D. Lgs. 201/2022, l'Ente determina le proprie scelte organizzative e gestionali per i servizi di interesse economico generale prestati a livello locale, assicurando la centralità del cittadino e favorendo forme di partecipazione attiva;

- il servizio di gestione degli impianti sportivi, avente natura di servizio pubblico di carattere generale (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 858 del 28 gennaio 2021), può essere organizzato dall'Ente secondo modalità differenziate, nell'esercizio della propria autonomia, definendo le modalità di erogazione quale servizio a rilevanza economica o in alternativa non a rilevanza economica, in base alla natura dell'interesse generale da perseguire;

- la recente riforma dello sport emanata con la legge 8 agosto 2019, n. 86 e attuata con D. Lgs. 28 febbraio 2021, n. 38 all'art. 6 stabilisce che gli impianti sportivi possono essere affidati in gestione, nel rispetto del Codice dei contratti pubblici, e della normativa euro-unitaria vigente, in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari;

- l'Amministrazione Comunale, per assicurare la spiccata valenza sociale dei propri impianti sportivi, privilegia modelli di amministrazione condivisa fondati sulla partecipazione attiva dei cittadini, nel rispetto dei principi costituzionali di sussidiarietà e proporzionalità, al fine di promuovere la pratica sportiva e garantire la fruizione degli impianti a tutta la cittadinanza in termini di accessibilità economica e fisica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza;

Ritenuto di classificare il servizio stesso relativo agli impianti sportivi di proprietà del Comune di Codigoro, quale servizio pubblico generale non a rilevanza economica per i seguenti motivi:

- natura del servizio: il funzionamento e la gestione degli impianti di cui trattasi è strettamente connessa alla promozione dell'attività sportiva, soprattutto rivolta a utenti in età dell'obbligo di istruzione. Tale attività è garantita da soggetti vari quali cittadini organizzati in società sportive dilettantistiche, associazioni e comitati organizzati senza scopo di lucro, che la promuovono con finalità sociali, di aggregazione, integrazione e inclusione, e svolgono una funzione di prevenzione del disagio giovanile e di inclusione sociale;

- caratteristiche, dimensioni e ubicazione bacino di utenza: gli impianti ubicati nel territorio comunale hanno un valore prevalentemente sociale, aggregativo e di prossimità. Per caratteristiche, dimensioni, ubicazione e corrispondente bacino di utenza, mirano a

soddisfare prevalentemente la domanda sportiva del territorio di riferimento, con particolare attenzione alle squadre dilettantistiche con finalità ludiche, amatoriali e agonistiche;

- valutazione dei dati economici: dall'analisi del programma finanziario e delle attività previste, compreso il consuntivo di tutte le entrate e le spese dell'anno precedente, comunicati dall'attuale gestore nelle rendicontazioni annuali, emerge che gli impianti de quo per caratteristiche, dimensioni e ubicazione siano improduttivi di utili o produttivi di introiti esigui, insufficienti a coprire i costi di gestione;

Considerato che:

- non risulta praticabile la soluzione della gestione diretta dell'impianto sportivo da parte del Comune con proprio personale, non essendovi risorse umane sufficienti per garantire una sistematica custodia e fruizione da parte del pubblico;

- il suddetto impianto sportivo, ai sensi dell'art. 826, ultimo comma del Codice Civile, è considerato bene patrimoniale indisponibile strumentale all'esercizio di un pubblico servizio. Sul bene insiste quindi un vincolo funzionale, coerente con la sua vocazione naturale ad essere impiegato a favore della collettività per lo svolgimento di attività sportive;

Dato atto che in data 24.11.2025, con prot. n.20869 si provvedeva a pubblicare per avviso pubblico per manifestazione di interesse per la degli impianti e delle attrezzature del campo sportivo in via Lenin a Codigoro e del campo sportivo in Pontelangorino;

Considerato che, entro il termine di scadenza dell'avviso sopra individuato non perveniva alcuna manifestazione di interesse;

Considerato che, nell'avviso di cui sopra era specificato che: “[...] *nel caso non pervenga alcuna manifestazione d'interesse per i campi sportivi di cui all'oggetto, il Comune procederà con la proposta di affidamento diretto al soggetto già candidato, alle condizioni individuate nel presente avviso e previa verifica dei requisiti*”;

Dato atto che:

- l'Associazione Polisportiva Capitello A.S.D. rappresenta validamente la comunità Codigorese, sia in relazione ai valori tradizionale sportivi, sia in relazione all'insieme dei contesti di socialità, inclusione, etc., sia con riguardo all'interazione storica tra soggetti e comunità;

Richiamato il prevalente orientamento della giurisprudenza contabile (Corte dei conti, sez. contr. Veneto, n. 716/2012; Corte dei conti, sez. contr. Lombardia, n. 349/2011) secondo cui il principio generale di redditività del bene pubblico può essere mitigato o escluso ove venga perseguito un interesse pubblico equivalente o addirittura superiore rispetto a quello che viene perseguito mediante lo sfruttamento economico dei beni”;

Dato atto che tale forma di gestione dei beni alternativa alla valorizzazione economica è comunque in linea con la sana gestione del patrimonio pubblico, come da ultimo confermato con deliberazione n. 251 del 17 dicembre 2024 dalla Sezione regionale di controllo per la Lombardia della Corte dei conti;

Ribadito che la Polisportiva Capitello A.S.D. è la sola associazione presente sul territorio che ha richiesto di potere utilizzare le strutture sportive in discorso;

Ritenuto pertanto di aderire alla richiesta di cui sopra affidando alla Polisportiva Capitello A.S.D. l'uso e la gestione degli impianti e delle attrezzature del campo sportivo in

via Lenin a Codigoro e del campo sportivo in Pontelangorino, alle condizioni di cui all'allegato schema di convenzione (All. 1) per un periodo di anni 5 (CINQUE) decorrenti dalla stipulazione dell'atto;

Ritenuto:

- di provvedere ad affidare in gestione Polisportiva Capitello A.S.D. l'uso e la gestione degli impianti e delle attrezzature del campo sportivo in via Lenin a Codigoro e del campo sportivo in Pontelangorino, evidenziati nelle allegate planimetrie "A" e "B", per il periodo di anni 5 (CINQUE);

Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali", immediatamente eseguibile;

Accertato che relativamente al presente procedimento, non sussistono situazioni di conflitto d'interesse, neanche potenziali, del Responsabile del Procedimento e del Dirigente responsabile ai sensi della Legge 190/2012;

Dato atto che il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui agli articoli 49 e 147/bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, è esercitato con la sottoscrizione digitale del presente atto e dei pareri e visti che lo compongono;

DELIBERA

1. **DI RICHIAMARE** le premesse a fare parte integrante del presente dispositivo;
2. **DI APPROVARE** lo schema di convenzione (All. 1) e relative planimetrie (All. A e B) alla presente deliberazione, che della stessa formano parte integrante e sostanziale;
3. **DI CONCEDERE** alla Polisportiva Capitello A.S.D. l'uso e la gestione degli impianti e delle attrezzature del campo sportivo in via Lenin a Codigoro e del campo sportivo in Pontelangorino, alle condizioni di cui all'allegato schema di convenzione (allegato 1) e relative planimetrie (All. A e B), per un periodo di anni 5 (CINQUE) dal 01.01.2026;
4. **DI DARE ATTO** che il Responsabile del procedimento è il Dirigente del Terzo Settore e che lo stesso provvederà a stipulare e sottoscrivere la convenzione oggetto della presente deliberazione con facoltà di apportare allo schema di Convenzione di cui all'allegato "1" tutte le precisazioni che si rendessero ulteriormente utili e necessarie, senza alterarne il contenuto sostanziale;
5. **DI PROCEDERE** alla pubblicazione dei dati di cui al presente atto ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 33/2013;
6. **DI DARE ATTO** che avverso il presente provvedimento è esperibile il ricorso giurisdizionale al T.A.R. Emilia Romagna entro 60 giorni o, in alternativa, il ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla conoscenza dell'atto;

7. **DI DICHIARARE** la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali", immediatamente eseguibile, stante la necessità di provvedere alla formalizzazione dei successivi atti ad essa relativi.

Il Responsabile del Settore
(MOLOSSI ANTONIO)

*(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)*

Udita l'illustrazione della proposta il Presidente apre il dibattito.

Esaurito il dibattito il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione innanzi riportata.

La proposta, **con voti unanimi espressi in forma palese, è approvata.**

Successivamente, il Presidente pone in votazione la dichiarazione di immediata eseguibilità dell'atto ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Con voti unanimi espressi in forma palese, si dichiara il presente atto immediatamente eseguibile.

Il presente verbale, redatto dal Segretario Generale, viene sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL Sindaco
ZANARDI ALICE

IL Segretario Generale
BRIGNOLA VALERIO

COMUNE DI CODIGORO

PROVINCIA DI FERRARA

REPUBBLICA ITALIANA

Cron. N.

**CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CODIGORO E LA POLISPORTIVA
CAPITELLO PER L'USO E LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI E DELLE
ATTREZZATURE DEL CAMPI SPORTIVO SITO IN VIA LENIN NEL
CAPOLUOGO E IN PONTELANGORINO**

L'anno 2025 addì del mese di con questa scrittura privata da
valere a tutti gli effetti di legge quale pubblico atto

TRA

Il Dott.-----, nato a----- il -----, domiciliato presso la
Residenza Municipale, il quale dichiara di intervenire al presente atto in
qualità di Dirigente del Terzo Settore del Comune di Codigoro e quindi in
nome, per conto ed esclusivo interesse del Comune medesimo (C.F.
00339040388)

E

Il sig. ----- nato a ----- il ----- ivi residente in via
Lenin n. 37, il quale dichiara di intervenire al presente atto in qualità di
Presidente pro-tempore della Polisportiva Capitello Associazione Sportiva
Dilettantistica con sede in ----- via----- e quindi in nome, per
conto ed interesse dell'Associazione medesima (C.F. 91004650387).

Premesso che:

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. del , veniva
disposto di concedere l'uso e la gestione degli impianti e delle attrezzature
del campo sportivo comunale sito in via Lenin nel Capoluogo e del campo

sportivo in Pontelangorino per il periodo di 5 anni, decorrenti dal 01.01.2026 al 31.12.2030;

Tra le parti si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

La cennata premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2

Il Comune di Codigoro, come sopra costituitosi, cede in comodato l'uso e la gestione all'Associazione Polisportiva Capitello - Associazione Sportiva Dilettantistica, come sopra costituitasi, che accetta, gli impianti e le attrezzature del campo sportivo comunale sito in via Lenin nel Capoluogo censito al catasto terreni al foglio 100 mapp. n. 147, 139, 384, 87 e 291 e del campo sportivo sito in Pontelangorino, in via Centro, censito al catasto fabbricati al foglio 57 mapp.. 20, nello stato di fatto in cui attualmente si trovano, il tutto come meglio specificato nelle planimetrie allegate che, sottoscritta dalle parti, si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale (allegato A e B).

L'impianto sportivo sito in via Lenin si compone dei seguenti immobili:

- n. 1 campetto da calcio;
- n. 1 edificio in muratura adibito a spogliatoio per gli atleti;
- n. 1 zona adibita ad area di gioco polivalente.

L'impianto sportivo sito in Pontelangorino, sito in Via Centro, si compone dei seguenti immobili:

- n. 1 campo da calcio;
- n. 1 campo da allenamento;

- n. 1 edificio in muratura adibito a spogliatoio per gli atleti e locali cucina;

- n. 1 stand polifunzionale;

- n. 1 tribuna;

- n. 2 manufatti ad uso biglietteria;

- area vede con elementi di arredo.

Art. 3

Il presente comodato avrà la durata di anni 5 (CINQUE) decorrenti dal 01.01.2026 sino al 31.12.2030.

Le parti possono recedere in qualsiasi momento dal contratto dandone avviso con lettera raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (PEC) da inviarsi all'altra parte almeno tre mesi prima del giorno in cui il recesso deve avere esecuzione.

L'Associazione, alla scadenza del termine pattuito, si obbliga alla restituzione dell'immobile in oggetto all'Amministrazione Comunale alla quale, in ogni caso, nell'ipotesi di sopravvenuta ed urgente necessità, è concesso di richiederne il rilascio immediato.

Art. 4

L'Associazione Polisportiva Capitello si impegna a garantire la piena disponibilità delle aree e delle strutture oggetto del presente contratto da parte dell'Amministrazione Comunale. L'Amministrazione comunale, previ i necessari accordi che di volta in volta saranno presi, potrà disporre dei campi in occasione di manifestazioni indette o patrocinate dal Comune ed in occasione dei Giochi della Gioventù e di similari attività scolastiche;

Art. 5

L'Associazione potrà utilizzare il campo sportivo e le strutture senza

corrispondere alcun compenso o canone al Comune di Codigoro per il sopracitato periodo di concessione in uso.

L'Associazione si impegna a mantenere e conservare il campo sportivo e le strutture con la diligenza del buon padre di famiglia.

L'Associazione si assume ogni più ampia responsabilità per la buona conservazione dei beni affidati e si accolla tutti gli oneri occorrenti per la custodia, per la manutenzione ordinaria e per i consumi di energia elettrica, combustibile per riscaldamento, acqua, ecc. i cui contatori saranno intestati per tutta la durata della concessione. E' altresì a carico dell'associazione la tassa per i rifiuti urbani.

La custodia dell'impianto dovrà essere assegnata ad un socio o ad un dirigente della Polisportiva, ovvero anche ad un terzo, purché di fiducia della Polisportiva medesima e dell'Amministrazione Comunale.

La manutenzione ordinaria dovrà essere fatta su tutti gli impianti, attrezzature e pertinenze del plesso sportivo, ivi compresa la pulizia degli spogliatoi e la perfetta tenuta del terreno di gioco e la segnatura dello stesso, nonché la falciatura delle erbe nelle aree interne ed esterne alla struttura.

In ogni caso non verrà rimborsata da parte del Comune alcuna spesa sostenuta per la manutenzione ordinaria, straordinaria o l'adeguamento della struttura.

Art. 6

Fermo restando che la priorità dell'utilizzo della struttura è della Polisportiva Capitello, dovrà essere consentito l'utilizzo in orario diurno anche a privati ed a gruppi minori amatoriali con precedenza per quelli formati nel territorio

comunale ed infine quelli extracomunali.

Tali gruppi, per ottenere l'uso dell'impianto, per singole attività o manifestazioni, dovranno farne richiesta, almeno 5 giorni prima del giorno di utilizzo alla Polisportiva Capitello e corrispondere eventuale rimborso spese preventivamente concordato con l'Associazione.

In ogni caso in cui la Polisportiva Capitello incontri difficoltà o problemi, ovvero ravvisi possano sorgere controversie o nascano effettivamente liti o dubbi sulla gestione dell'impianto affidato, nei confronti di singoli, gruppi, ecc., deve informare immediatamente l'Amministrazione Comunale che si riserva di dirimere le questioni.

Art. 7

L'Associazione non può apportare, anche se a proprie spese, alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione alla struttura concessa in uso senza il preventivo consenso scritto e l'approvazione del relativo progetto da parte dell'Amministrazione Comunale.

L'Associazione ha l'obbligo di richiedere a propria cura e spese, ai competenti organi amministrativi ogni eventuale autorizzazione o permesso prescritto dalla normativa vigente per l'esecuzione dei lavori di cui sopra.

Alla scadenza del contratto ovvero in caso di recesso a norma dell'art. 3, le addizioni, migliorie, riparazioni o modifiche eseguite dall'Associazione sugli immobili concessi in uso resteranno acquisite all'immobile senza obbligo di compenso o indennizzo da parte del Comune, anche se eseguite con il consenso dell'Ente.

L'esecuzione di lavori in contrasto con le vigenti norme urbanistico-edilizie produrrà di diritto la risoluzione del contratto per fatto e colpa

dell'Associazione.

Art. 8

Nei locali concessi in uso dovranno essere svolte unicamente le attività previste dallo Statuto dell'Associazione.

In caso di utilizzi diversi il Comune provvederà ad inviare specifica diffida all'Associazione tramite lettera Raccomandata A.R. o Posta Elettronica certificata e qualora a tale diffida non venisse ottemperata nei termini imposti, la concessione verrà revocata senza che l'Associazione inadempiente possa pretendere alcun indennizzo o rimborso spese.

Art. 9

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 6, è vietato all'Associazione subconcedere in tutto o in parte quanto forma oggetto della presente convenzione se non dopo averne ottenuto l'autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale.

Qualora venga accertata la cessione della struttura sportiva ad altri, senza la prescritta autorizzazione, la presente concessione si intenderà revocata con decorrenza immediata, senza necessità di ricorso al Giudice e l'immobile dovrà essere restituito nella disponibilità del Comune.

Art. 10

L'Associazione dichiara di esonerare e tenere indenne il Comune dalla responsabilità civile per danni o infortuni che possano derivare a terzi, ivi compreso il personale addetto all'uso delle struttura, derivante dall'uso e dalle attività svolte nella struttura sportiva in uso. In particolare, si impegna a richiedere tutte le autorizzazioni necessarie per l'espletamento delle attività e ad ottemperare alle disposizioni di legge in materia.

L'Associazione si obbliga a stipulare idonea polizza assicurativa per la copertura di rischi derivanti da danni alle persone, anche che frequentano la struttura.

A richiesta del Comune, l'Associazione dovrà esibire copia della polizza e delle quietanze di pagamento del premio.

Art. 11

Il presente atto è esente da imposta di bollo ex art. 27 bis Allegato B D.P.R. n. 642/1972. Le spese di registrazione sono a carico dell'Associazione.

Art. 12

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto si farà riferimento alle norme contenute nel Codice Civile e le altre leggi vigenti in materia di comodato.

Art. 13

A pena di nullità, qualunque modifica al presente contratto dovrà essere inderogabilmente apportata con atto scritto, sottoscritto da entrambe le parti.

Art. 14

Le parti, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dichiarano di trattare i dati contenuti nel presente atto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e l'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia.

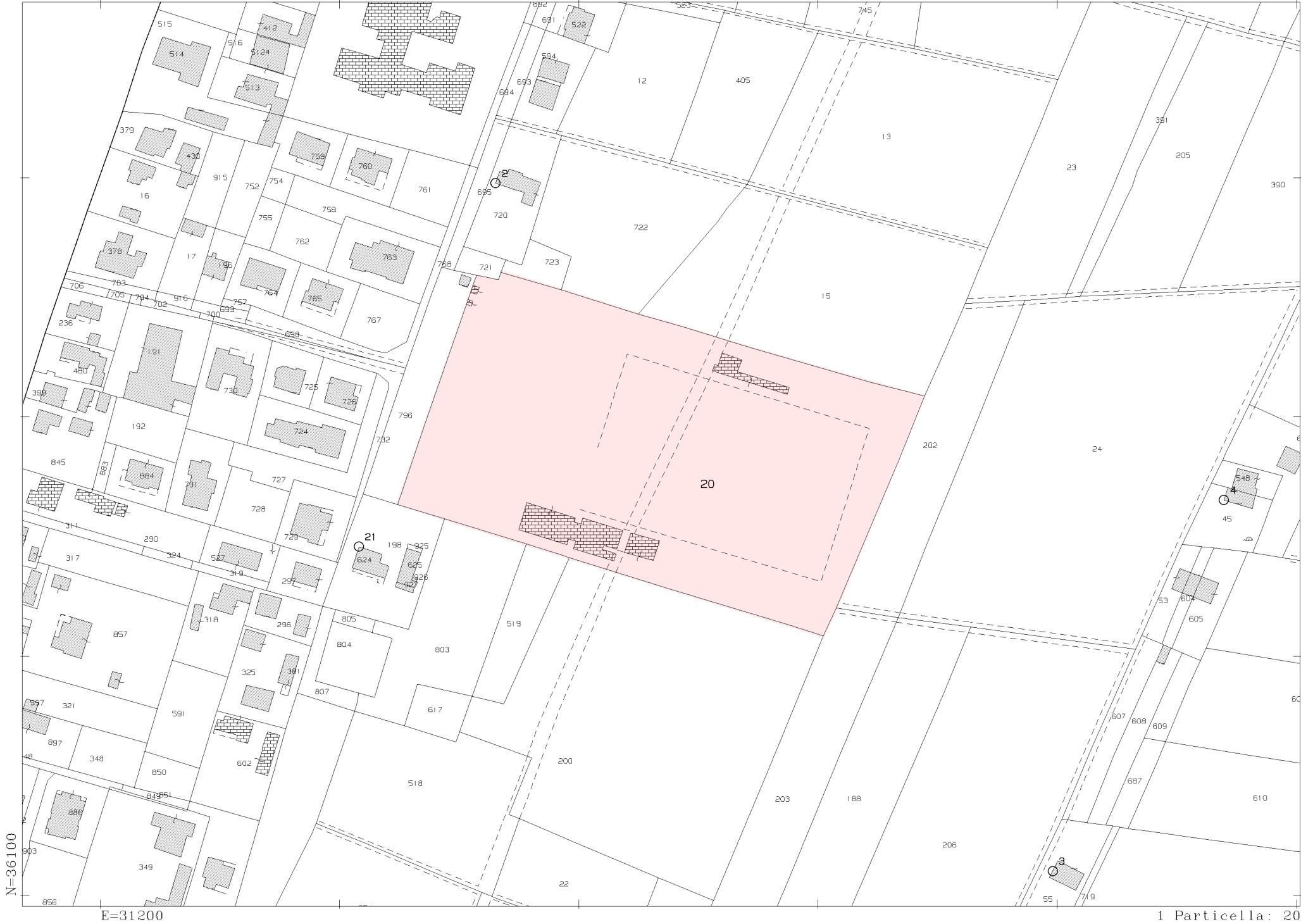
Art. 15

Per ogni controversia sorgente dal presente contratto è competente il Foro di Ferrara.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Comune di Codigoro

Polisportiva Capitello A.S.D.



30-Mag-2018 12:23:33
Prot. n. T157595/2018
Scala originale: 1:2000
Dimensione cornice: 534.000 x 378.000 metri
Comune: CODIGORO
Foglio: 57

N=31700

E=28600

Direzione Provinciale di Ferrara Ufficio Provinciale - Territorio - Direttore ROSSO GIUSEPPE

Vis. tel.



Comune: (FE) CODIGORO
Foglio: 100

Scala originale: 1:2000
Dimensione cornice: 534.000 x 378.000 m. Protocollo pratica T131918/2025

12-Dic-2025 11:35:30

Particella: 147



COMUNE DI CODIGORO

PROVINCIA DI FERRARA

Proposta N. 2025 / 1375
SERVIZIO CONTRATTI E APPALTI

OGGETTO: CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CODIGORO E LA POLISPORTIVA
CAPITELLO PER L'USO E LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI E DELLE ATTREZZATURE
DEL CAMPI SPORTIVO SITO IN VIA LENIN NEL CAPOLUOGO E IN
PONTELANGORINO

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di
deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 15/12/2025

IL DIRIGENTE
MOLOSSI ANTONIO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI CODIGORO

PROVINCIA DI FERRARA

Proposta N. 2025 / 1375
SERVIZIO CONTRATTI E APPALTI

OGGETTO: CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CODIGORO E LA POLISPORTIVA
CAPITELLO PER L'USO E LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI E DELLE ATTREZZATURE
DEL CAMPI SPORTIVO SITO IN VIA LENIN NEL CAPOLUOGO E IN
PONTELANGORINO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE ED ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi degli artt. 49, 147, comma 1 e 147-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000n, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, si attesta la regolarità contabile del presente atto in relazione agli effetti diretti e/o indiretti che lo stesso produce sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente esprimendo parere *FAVOREVOLE*

Lì, 15/12/2025

IL DIRIGENTE
LECCIOLI GIORGIO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI CODIGORO

PROVINCIA DI FERRARA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Deliberazione di Giunta comunale N. 143 del 15/12/2025

**Oggetto: CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CODIGORO E LA POLISPORTIVA
CAPITELLO PER L'USO E LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI E DELLE ATTREZZATURE
DEL CAMPI SPORTIVO SITO IN VIA LENIN NEL CAPOLUOGO E IN
PONTELANGORINO.**

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva alla data di adozione della stessa, in quanto dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Codigoro, 06/02/2026

IL SEGRETARIO GENERALE
BRIGNOLA VALERIO

*(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)*



COMUNE DI CODIGORO

PROVINCIA DI FERRARA

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Deliberazione di Giunta comunale N. 143 del 15/12/2025

**Oggetto: CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CODIGORO E LA POLISPORTIVA
CAPITELLO PER L'USO E LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI E DELLE ATTREZZATURE
DEL CAMPI SPORTIVO SITO IN VIA LENIN NEL CAPOLUOGO E IN
PONTELANGORINO.**

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all'albo pretorio telematico di questo Comune a partire dal 24/01/2026 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.lgs 18.08.2000, n. 267.

Codigoro, 19/02/2026

**IL SEGRETARIO GENERALE
BRIGNOLA VALERIO**

*(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)*